



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'



MINISTERO DELLA DIFESA

PROTOCOLLO D'INTESA

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, che delega il Ministro per le Pari Opportunità a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di sfruttamento e tratta delle persone e di violenza contro le donne e i minori;

VISTO il Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme di riordino dell'Arma dei Carabinieri;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

CONSIDERATA la crescente diffusione del fenomeno della violenza di genere rivolta contro soggetti vulnerabili;


RITENUTA la necessità di adottare una linea di intervento tempestiva ed efficace da parte delle Istituzioni coinvolte;

RITENUTA l'opportunità di stabilire un rapporto di stretta collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Arma dei Carabinieri, per rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla violenza rivolta contro soggetti vulnerabili, e specialmente sulle donne;


IL MINISTRO DELLA DIFESA E IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Finalità ed obiettivi)**

Il presente protocollo è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione tra le parti per rendere più efficace l'azione di prevenzione e di contrasto agli atti persecutori, violenti,



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'



MINISTERO DELLA DIFESA

sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili, non già diversamente tutelate, nonché il raccordo tra i soggetti competenti ad intervenire.

Articolo 2

(Linee strategiche)


Le linee strategiche dell'attività di collaborazione che le parti intendono sviluppare, in linea con le finalità sopra indicate, si fondano sui seguenti punti programmatici:

1. sviluppare studi e ricerche di settore rivolti all'approfondimento del fenomeno e all'aggiornamento delle strategie di prevenzione e di contrasto agli atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili, non già diversamente tutelate, anche attraverso collaborazioni con la comunità scientifica ed avvalendosi di uno specifico archivio per l'analisi;
2. fornire ai reparti dell'Arma dei Carabinieri un qualificato intervento di supporto, con esclusione di attività dirette di polizia giudiziaria;
3. accrescere la formazione e l'addestramento nel settore del personale dell'Arma dei Carabinieri, con particolare riguardo a quello impegnato nelle attività di prevenzione e contrasto, a diretto contatto con le vittime del reato;
4. contribuire a incrementare l'efficacia delle iniziative promosse dal Dipartimento per le Pari Opportunità e da altri attori istituzionali e sociali, anche in campo internazionale, realizzando modalità di raccordo tra le rispettive componenti;
5. favorire la partecipazione dei Comandi territoriali alle iniziative di collaborazione interistituzionale sviluppate a livello provinciale (reti anti violenza, osservatori, ecc.)


Articolo 3

(Attuazione dell'intesa)

Il Ministro per le Pari Opportunità ed il Ministro della Difesa si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine con due successive convenzioni di durata annuale, da stipularsi tra il Dipartimento per le Pari Opportunità ed il Comando Generale per l'Arma dei



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ



MINISTRO DELLA DIFESA

Carabinieri verranno stabilite le modalità tecniche e finanziarie per lo svolgimento dell'attività di collaborazione di cui al presente Protocollo.

Articolo 4
(Integrazioni e modifiche)

Il presente Protocollo potrà essere integrato o modificato, in ogni momento, di comune accordo tra le Parti, anche per nuovi aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché per l'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Articolo 5
(Durata)

Il presente Protocollo ha durata biennale e si intende rinnovato tacitamente, salvo formale disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Ministro per le Pari Opportunità

Il Ministro della Difesa

Roma,